


Parco Nazionale



Monti Sibillini

**AVVISO DI DEPOSITO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000 RICADENTI NEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI**

Il Direttore avvisa che

Il Presidente con atto n. 15 del 15/03/2016 ha adottato lo schema di Misure di conservazione dei seguenti siti Natura 2000 ricadenti, totalmente o in parte, nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:

CODICE SITO	TIPOLOGIA	NOME	Territori comunali e provinciali (nel perimetro del Parco) interessati
IT5330001	SIC	Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale)	Acquacanina, Bolognola, Fiastra, Samano – Prov. Macerata
IT5330002	SIC	Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta	Acquacanina, Bolognola, Fiastra, Ussita, Visso – Prov. Macerata
IT5330003	SIC	Rio Terro	Cessapalombo, Acquacanina, San Ginesio, Fiastra, Samano – Prov. Macerata
IT5330004	SIC	Monte Bove	Ussita, Castelsantangelo Sul Nera Prov. Macerata
IT5330005	SIC	Monte Castel Manardo - Tre Santi	Amandola, Montefortino, Bolognola, Samano – Prov. Macerata, Fermo
IT5330006	SIC	Faggete del S. Lorenzo	Castelsantangelo Sul Nera, Montemonaco – Prov. Macerata, Ascoli Piceno
IT5330007	SIC	Pian Perduto	Castelsantangelo Sul Nera, Montemonaco – Prov. Macerata, Ascoli Piceno
IT5330008	SIC/ZPS	Valle Rapegna e Monte Cardosa	Castelsantangelo Sul Nera, Visso – Prov. Macerata
IT5330017	SIC	Gola del Fiastrone	Cessapalombo, Fiastra, San Ginesio – Prov. Macerata
IT5330023	SIC	Gola della Valnerina - Monte Fema	Visso – Prov. Macerata
IT5330029	ZPS	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	Amandola, Arquata del Tronto, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Pievobovigliana, San Ginesio, Sarnano, Ussita Prov. Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
IT5330030	ZPS	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo	Visso, Pievetorina, Montecavallo, Serravalle del Chienti – Prov. Macerata
IT5340012	SIC	Boschi ripariali del Tronto	Arquata del Tronto – Prov. Ascoli Piceno

IT5340013	SIC	Monte Porche - Palazzo Borghese - Monte Argentella	Montefortino, Castelsantangelo Sul Nera, Montemonaco – Prov. Macerata – Fermo – Ascoli Piceno
IT5340014	SIC	Monte Vettore e Valle del lago di Pilato	Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco – Prov. Ascoli Piceno
IT5340016	SIC/ZPS	Monte Oialona - Colle Propezzano	Montegallo, Montemonaco – Prov. Ascoli Piceno
IT5340017	SIC	Colle Galluccio	Montegallo – Prov. Ascoli Piceno
IT5340019	SIC	Valle dell'Ambro	Amandola, Montefortino, Bolognola, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita – Prov. Macerata, Fermo
IT5340020	SIC	Valle dell'Infernaccio - Monte Sibilla	Montefortino, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Montemonaco - Prov. Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
IT5210071	SIC/ZPS	Monti Sibillini (versante umbro)	Norcia, Preci – Prov. Perugia

Le Misure di conservazione dei suddetti siti sono depositate presso la sede del Parco ai sensi dell'art. 24 comma 4 della L.R. Marche n. 6/2007. Le misure sono altresì depositate presso le sedi dei Comuni, delle Unioni Montane e delle Province territorialmente interessate.

Gli elaborati rimarranno depositati per trenta giorni interi e consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Marche e durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate per iscritto entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine del deposito all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Piazza del Forno 1, 62039 Visso (MC) – PEC: [parcosibillini@emarche.it](mailto:parcosibillini@emarche.it) e-mail: [parco@sibillini.net](mailto:parco@sibillini.net).

Il Direttore  
Dott. Franco Perco





PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000

## Introduzione

Il territorio del Parco comprende, interamente o in parte, 23 siti della rete Natura 2000 di cui 18 Siti di Interesse Comunitario (SIC) e 5 Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat", e 2009/147/CE "Uccelli" e del D.P.R. n. 357/1997 e smi.

I SIC devono essere trasformati in Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi del suddetto D.P.R. n. 357/1997 e smi, e a tal fine è necessaria l'adozione di misure di conservazione ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.P.R..

Le Regioni Marche e Umbria hanno normato le misure di conservazione attraverso le seguenti norme:

Regione Marche:

- la L.R. n. 6 del 12-6-2007 e smi;
- la D.G.R. n. 1471 del 28/10/2008;
- la D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009;

Regione Umbria:

- la D.G.R. n. 226 del 26/02/2009;
- la D.G.R. n. 123 DEL 20/02/2013;

Con la Regione Umbria il Parco ha inoltre stipulato una convenzione (rep. n. 820 del 30/04/2015) per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)"; in particolare, l'art. 3, comma 2, di tale convenzione prevede che il Parco è tenuto ad assicurare "l'applicazione delle misure di conservazione generali e sito-specifiche previste dalle deliberazioni di Giunta regionale DGR n. 123 del 20/02/2013, dando atto che le stesse integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e possono essere ulteriormente integrate o modificate dall'Ente Parco per specifiche esigenze di protezione nonché per armonizzare la gestione di tale sito con la restante parte del territorio del Parco e con gli altri siti Natura 2000.

Il D.P.R. n. 357/1997 e smi, all'art. 4, comma 3, specifica che "qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente". In tal senso, le misure di conservazione del Parco devono essere integrate nel regolamento del Parco di cui all'art. 11 della L. n. 394/1991 e smi.

Le presenti Misure di conservazione sono pertanto redatte in attuazione del suddetto art. 4 del D.P.R. n. 357/1997 e smi, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- a. verifica e adeguamento delle misure di conservazione redatte dalle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e di quelle approvate dalla Regione Umbria, sulla base anche dei risultati dello screening del Piano per il Parco;
- b. integrazione e armonizzazione delle misure con l'impianto normativo e regolamentare già vigente nel Parco nonché con le previsioni del Piano per il Parco;
- c. omogeneizzazione delle misure per l'intero territorio del Parco (anche rispetto alle due Regioni);
- d. impostazione delle misure tenendo conto anche del format del Regolamento del Parco fornito dal Ministero dell'Ambiente, in considerazione che le misure di conservazione nelle aree protette devono essere integrate all'interno del Regolamento del Parco, in coerenza anche con quanto previsto nel D.P.R. n. 357/1997 e smi;

- e. semplificazione, per quanto possibile, con l'obiettivo di facilitare la lettura e l'interpretazione delle misure prescrittive rivolte a tutti gli utenti.

Le misure di conservazione sono composte dai seguenti elaborati:

1. Introduzione;
2. documento A - Quadro conoscitivo;
3. documento B - Misure di conservazione sito-specifiche non regolamentari;
4. documento C - Misure di conservazione generali e regolamentari;
5. documento D - Linee guida e criteri per la realizzazione di piani e interventi.

# PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

## MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000

### Documento C - Misure di conservazione generali e regolamentari

#### TITOLO I – MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI COMUNI A TUTTI I SITI NATURA 2000

##### Art. 1 - Normativa vigente

1. Ai Siti Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC), o parti di essi, ricadenti all'interno del Parco si applicano le presenti misure di conservazione nonché quelle previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 357/1997 e smi;
2. In particolare, oltre alle misure di cui ai successivi articoli, formano parte integrante del sistema di misure di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE la legge n. 394/1991 e smi e le seguenti norme del Parco:
  - a. D.M. del 03/02/1990;
  - b. D.P.R. del 06/08/1993;
  - c. misure minime di conservazione delle Regioni Marche e Umbria, di cui al successivo art. 2;
  - d. disciplinare per lo svolgimento di attività sportive, attività ricreative a carattere itinerante e di manifestazioni motoristiche, approvato con DCD n. 18 del 12/03/2004 e s.m.i.;
  - e. disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche, approvato con DCS n. 25 del 27/04/2007;
  - f. disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e per le valutazioni di incidenza negli interventi forestali, approvato con D.C.D. n. 35/2012 e smi.
3. Le presenti misure di conservazione saranno integrate nel Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della legge n. 394/1991 e smi. Nell'ambito della predisposizione del Regolamento le presenti misure di conservazione potranno essere modificate o integrate, sulla base anche dei risultati e delle valutazioni del monitoraggio sugli habitat e sulle specie e delle indicazioni dello screening del Piano per il Parco.

##### Art. 2 - Misure minime di conservazione delle Regioni Marche e Umbria

1. Ai Siti Natura 2000, o parti di essi, ricadenti nel territorio marchigiano del Parco si applicano, oltre alle misure di cui al precedente art. 1, le misure di conservazione di cui agli allegati 1 (misure minime di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria), 2 (misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale), e 4 (misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento), alla DGR Marche n. 1471 del 27/10/2008 e smi.
2. All'interno del SIC/ZPS "Monti Sibillini (versante umbro)" si applicano, oltre alle misure di cui al precedente art. 1, le misure di conservazione di cui all'allegato 2 (misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS dell'Umbria in attuazione della direttiva n. 2009/147/CE e del DPR n. 357/97 e ss. mm), alla DGR Umbria n. 226 del 23/02/2009 e smi, nonché le misure di conservazione generali e sito-specifiche di cui alla DGR n. 123 del 20/02/2013.

### Art. 3 - Infrastrutture

1. Ai fini della tutela delle specie di uccelli di cui all'allegato I alla direttiva 2009/147/CE:
  - a. la realizzazione o la sostituzione di linee elettriche a bassa e media tensione deve obbligatoriamente prevedere il prioritario interrimento dei cavi; qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di procedere in tal senso, devono comunque essere previsti gli interventi di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante cavi tipo elicord e l'eventuale applicazione di piattaforme di sosta e la posa di spirali di segnalazione;
  - b. la realizzare di nuove linee elettriche ad alta tensione è vietata, fatti salvi gli eventuali casi in cui non esistano validi percorsi alternativi esternamente al Parco; in tal caso, la loro realizzazione è subordinata ai risultati della valutazione di incidenza e della VIA, che devono comunque prevedere la realizzazione di adeguate opere di prevenzione del rischio di collisione e adeguate misure compensative.

### Art. 4 - Attività sportive e turistico-ricreative

1. Le attività sportive e turistico-ricreative nel Parco sono regolamentate dal *disciplinare per attività ricreative a carattere itinerante e di manifestazioni motoristiche*, approvato con DCD n. 18 del 12/03/2004 e s.m.i., dai seguenti commi nonché dalle misure di conservazione regolamentari sito specifiche di cui al titolo III.
2. Il campeggio fisso didattico-educativo, secondo le vigenti norme regionali, è consentito nelle sole aree preventivamente e regolarmente approvate dal Parco.
3. Il campeggio itinerante, con soste nella medesima area non superiori alle quarantotto ore consecutive, può essere svolto nel rispetto della normativa vigente e, all'interno dei siti Natura 2000, solo per finalità didattico-educative nelle aree di cui al precedente comma 1. Fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del Parco, il campeggio fisso e itinerante è comunque vietato nella zona A del piano per il Parco e nelle aree di cui all'articolo 11 comma 1 delle presenti misure. E' fatto salvo il pernottamento con tende o altre modalità effettuato per finalità di soccorso o sorveglianza.
4. Coerentemente con le finalità di conservazione del Parco e le misure di salvaguardia di cui alla L. n. 394/1991, e fatti salvi gli artt. 9 e 11 (c. 4), le attività e discipline alpinistiche e speleologiche possono essere svolte senza compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat; a tal fine, in particolare, non è consentito:
  - a. modificare le rocce e gli habitat e utilizzare mezzi invasivi, come il trapano a scoppio o a batteria;
  - b. asportare vegetazione o campioni di rocce o minerali o fossili;
  - c. eseguire interventi o apporre segnaletiche di qualsiasi genere, ivi comprese indicazioni con l'uso di vernici, nonché la realizzazione o il miglioramenti di appigli e appoggi con l'uso di martello o resine;
  - d. sostituire o integrare gli ancoraggi di protezione o di sosta con "chiodi" che per la loro installazione richiedono la foratura della roccia (come Spit Roc, Fix, Resinati, Multimonti, ecc.);
  - e. posizionare strutture fisse di qualsiasi genere, ivi comprese catene, cavi d'acciaio, insegne e targhe;
  - f. abbandonare rifiuti e attrezzature di qualsiasi genere, ivi comprese corde fisse;
  - g. introdursi in ambienti ipogei inesplorati o non raggiunti da strade o sentieri o comunque non abitualmente frequentati da visitatori.
5. Deroghe al precedente comma 4 possono essere concesse nell'ambito di progetti del Parco o per attività conoscitive, di monitoraggio o ricerca o per interventi, incluse le attività di esercitazione da parte del CNSAS, preventivamente autorizzati dal Parco.

6. L'accesso e la circolazione con biciclette o qualsiasi altro mezzo con ruote non a motore è consentito esclusivamente nelle zone B,C e D del piano per il Parco lungo le strade, le piste e i sentieri esistenti e, in zona A, esclusivamente lungo le strade con carreggiata di ampiezza uguale o superiore a 2 metri. La circolazione di mezzi di trasporto con motore elettrico o a pedalata assistita è consentito in tutto il territorio del Parco esclusivamente lungo le suddette strade.
7. Nella zona A del piano per il Parco lo svolgimento di eventi sportivi o manifestazioni organizzate di ogni genere senza l'uso di mezzi a motore può essere autorizzato dal Parco esclusivamente lungo le strade; eventuali deroghe possono essere concesse dal Parco solo per limitati tratti di sentiero nelle aree meno sensibili e purché sia adottato ogni accorgimento per prevenire il rischio di disturbo alla fauna.
8. Fatto salvo il divieto di sorvolo con aeromobili a motore per l'intero territorio del Parco, e le relative deroghe, di cui alla L. n. 394/1991 e s.m.i. e al disciplinare di cui all'art. 1, c. 2, lettera d, nella zona A del piano per il Parco, nonché nelle aree di cui all'art. 9, c. 3 e art. 11, c. 4, e altre aree sensibili individuate dal Parco con atto del Direttore, non è consentito il sorvolo da parte di velivoli e aeromobili di qualsiasi tipo, anche non a motore, ivi compresi deltaplano, aliante e parapendio e oggetti volanti privi di persone a bordo, quali droni e aeromodelli telecomandati. Il Parco può autorizzare il sorvolo da parte di droni per attività di interesse per le finalità del Parco.

#### Art. 5 – Altre azioni di conservazione e incentivazione

1. Nei casi in cui vengano evidenziate situazioni di rischio nei confronti degli habitat o delle specie di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, o comunque di interesse conservazionistico per il Parco, nonché ai fini della realizzazione di interventi gestionali o di conservazione, il Direttore può disporre specifiche misure urgenti e temporanee di conservazione. Tali misure, della durata massima di 24 mesi, possono essere rese permanenti secondo le procedure previste dalla vigenti norme.
2. Le azioni e le misure da promuovere prioritariamente ai fini della tutela e della valorizzazione dei siti Natura 2000 del Parco comprendono:
  - a. azioni favorite e da promuovere e incentivare, di cui alla DGR Marche n. 1471 del 27/10/2008;
  - b. azioni di conservazione da promuovere e/o da incentivare di cui all'allegato B) alla DGR Umbria n. 1775 del 18/10/2006;
  - c. misure di incentivazione di cui all'art. 7 della L. n. 394/1991 e s.m.i.;
  - d. indirizzi e strategie contenuti nel Piano per il Parco;
  - e. interventi prioritari indicati al titolo II per ogni sito.
  - f. misure di conservazione sito specifiche non regolamentari di cui al documento C.

## TITOLO II – MISURE DI CONSERVAZIONE OBBLIGATORIE PER SISTEMA DI HABITAT

#### Art. 6 – Sistema degli habitat erbacei e arbustivi ripariali

1. Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale; sono fatti salvi gli intereventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.



2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono sottoposti al preventivo nulla osta del parco e devono comunque risultare compatibili con la conservazione degli habitat, delle specie floristiche e faunistiche e delle funzioni degli ecosistemi; eventuali interventi eseguiti in regime di indifferibilità e urgenza tali da causare sostanziali alterazioni degli habitat devono prevedere un progetto di recupero o compensazione preventivamente approvato dal Parco.
3. Gli interventi di recupero ambientale devono interessare prioritariamente i seguenti habitat:
  - a. 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*;
  - b. 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*;
  - c. 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.

#### Art. 7 – Sistema delle praterie e degli arbusteti

1. Le attività di pascolo tradizionali sono favorite e incentivate, secondo pratiche sostenibili e adeguati carichi di bestiame e nel rispetto delle presenti misure di conservazione, nelle praterie incluse nei seguenti habitat:
  - a. 6210\* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee);
  - a. 6110\* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alysso-Sedion albi* (+);
  - b. 6220\* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea* (+);
  - c. 6230\* Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale).
2. Il pascolo è consentito nelle diverse fasce altitudinali secondo i seguenti periodi:
  - b. fino a 700 mslm: tutto l'anno;
  - c. tra 700 e 1000 mslm: dal 15 maggio al 15 ottobre;
  - d. tra 1000 e 1400 mslm: dal 1 giugno al 1 ottobre;
  - e. oltre 1400 mslm: dal 15 giugno al 1 ottobre.
3. Eventuali ampliamenti in deroga ai suddetti periodi di pascolo possono essere concessi dagli Enti competenti, previo parere del Parco, fino al 21 dicembre.
4. Dal 2018 il pascolo è comunque vietato nelle zona A di "riserva integrale" fatti salvi gli usi civici, qualora compatibili con le finalità di conservazione, le attività di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat di cui al comma 1 sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive; è comunque vietata la trasemina - se non con germoplasma raccolto in situ - e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nelle praterie dell'*Alleanza Cynosurion cristati*.
6. Interventi di recupero dei pascoli, anche tramite decespugliamento e sfalcio, devono interessare prioritariamente gli habitat di cui al comma 1 in cui la copertura di specie legnose, o di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie e essere dimensionati rispetto alle effettive esigenze di pascolo; per superfici superiori a 20 ha tali interventi possono essere autorizzati solo nell'ambito del piano di pascolamento di cui al successivo comma 7. I relativi progetti, sottoposti al preventivo nulla osta del Parco, devono prevedere, in particolare il mantenimento:

- a. alla evoluzione naturale di aree con intensa copertura arbustiva o arborea;
  - b. delle fasce di "mantello" ed ecotonali di transizione tra il bosco e le praterie;
  - c. delle specie legnose di interesse conservazionistico;
  - d. di individui arbustivi e arborei sparsi nei pascoli, con priorità per quelli di maggiori dimensioni.
7. Alle aziende dotate di piano di pascolamento, redatto secondo le Linee guida di cui al punto 1 del documento D e approvato dal Parco, sono prioritariamente riconosciuti eventuali incentivi con particolare riferimento agli interventi di recupero dei pascoli, alla prevenzione dei danni da fauna e dei rischi sanitari e al recupero e manutenzione delle fonti; i Piani di pascolamento possono prevedere deroghe alle presenti misure di conservazione qualora vengano attuate modalità di allevamento sostenibili con particolare riferimento al carico di bestiame, alla conduzione dei cani e all'uso di mezzi motorizzati.

#### Art. 8 – Sistema degli habitat forestali

1. I Piani e gli interventi forestali all'interno del Parco sono sottoposti alle procedure di cui al *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e per le valutazioni di incidenza negli interventi forestali*, approvato con D.C.D. n. 35/2012 e smi.
2. I soggetti pubblici, ivi comprese le Comunanze agrarie, proprietari di boschi sono comunque tenuti alla realizzazione di piani forestali secondo le linee guida del Parco.
3. Ai suddetti piani e interventi si applicano inoltre le misure di conservazione di cui al presente articolo, oltre alle norme forestali regionali.
4. Negli interventi forestali gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito ai sensi delle norme forestali regionali devono essere descritti, esattamente individuati, cartografati su GIS e marcati in maniera duratura.
5. È vietato qualsiasi intervento selvicolturale:
  - a. nelle fasce di larghezza di 10 metri (per ogni lato) adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tavola b2 (inquadramento strutturale) del Piano per il Parco;
  - b. in un raggio di 10 metri da fontanili nonché dalle sorgenti di cui al quadro conoscitivo (sistema ambientale - idrologia) del Piano per il Parco;
  - c. nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m;
  - d. sui versanti aventi pendenza media superiore a 60 gradi, fatti salvi eventuali usi civici comunque compatibili con le finalità di conservazione dell'habitat e nella misura strettamente necessaria agli utenti degli stessi usi civici;
  - e. dal 1 aprile al 15 agosto.
6. Negli interventi selvicolturali è comunque vietato il taglio:
  - a. degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*);
  - b. di alberi d'alto fusto (Art. 2 LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui ad ha;
  - c. degli individui plurisecolari (cioè con diametro superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla definizione di albero secolare della LR Marche 6/2005);
  - d. degli arbusti spontanei.

7. La carbonizzazione in bosco è consentita solo nei boschi cedui nei siti già a tal fine utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco. La carbonizzazione è comunque vietata nell'habitat 9180.
8. Nelle aree boscate è vietato il pascolo non occasionale nonché l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici.
9. Deroche al presente articolo possono essere approvate dal Parco, comunque nel rispetto degli obiettivi generali di conservazione:
  - a. per interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture causati da eventi meteorologici eccezionali;
  - b. per motivi di sicurezza pubblica;
  - c. per interventi approvati dal Parco finalizzati alla conservazione di specie o al recupero e miglioramento ambientale di habitat;
  - d. per la prevenzione e lotta degli incendi boschivi, in coerenza con il Piano Antincendio boschivo del Parco;
  - e. per interventi fitosanitari previsti dalle Autorità competenti;
  - f. qualora motivatamente previste, sulla base di approfondite valutazioni specialistiche, in progetti o piani approvati dal Parco.

### TITOLO III – MISURE DI CONSERVAZIONE REGOLAMENTARI SITO SPECIFICHE

#### Art. 9 – SIC IT5330004 Monte Bove

1. Le attività alpinistiche ed escursionistiche sono regolamentate ai sensi del D.D. n. 542/2009 e del D.D. n. 384/2014.
2. Fatto salvo il divieto di sorvolo con aeromobili a motore per l'intero territorio del Parco, e le relative deroghe, di cui alla L. n. 394/1991 e s.m.i. e al disciplinare di cui all'art. 1, c. 2, lettera d, è vietato il sorvolo da parte di velivoli e aeromobili di qualsiasi tipo, anche non a motore, ivi compresi deltaplano, aliante e parapendio e oggetti volanti privi di persone a bordo, quali droni e aeromodelli telecomandati. Il Parco può autorizzare il sorvolo da parte di droni per attività di interesse per le finalità del Parco.

#### Art. 10 – SIC IT5340014 Monte Vettore e Valle del lago di Pilato

1. L'accesso, esclusivamente pedonale, alla valle del Lago di Pilato in assenza di neve è consentito solo attraverso i sentieri esistenti; è in ogni caso vietato tagliare lungo i ghiaioni.
2. Il ghiaione che costeggia il lato orientale del Lago di Pilato può essere attraversato solo lungo il sentiero con minore pendenza (è pertanto vietato tagliare il ghiaione lungo altre tracce aventi pendenza maggiore).
3. E' vietato l'avvicinamento al lago oltre la linea di massimo livello riconoscibile in zona ed eventualmente delimitato da apposita tabellazione, fatta salva la possibilità di raggiungere gli specchi d'acqua in corrispondenza di eventuali siti individuati dal Parco ed appositamente delimitati.
4. E' vietato condurre all'abbeveraggio gli animali domestici nel lago.
5. Fatti salvi i divieti di campeggio di cui all'art. 4 (commi 2 e 3) il pernottamento nella zona A della valle del Lago di Pilato è consentito solo all'interno del rifugio Zilioli e della grotta posta ai piedi del Pizzo del Diavolo.

Art. 11 - SIC/ZPS IT5210071 Monti Sibillini (versante umbro)

1. Nell'area dei piani di Castelluccio, comprendenti il Piano Grande, il Piano Perduto, il Piano Piccolo e la Valle della Dogana, sono vietati il campeggio e il bivacco, ivi compresa la permanenza notturna dei camper, cioè da un'ora dopo il tramonto fino a un'ora prima dell'alba.
2. Ai sensi e per gli effetti della suddetta norma per bivacco s'intende l'accampamento, anche temporaneo, con presenza di tende da campeggio o con occupazione di suolo con strutture, quali tende e verande, annesse ai camper.
3. E' fatta salva l'individuazione, in accordo con il Parco, di apposite aree limitate per la sosta temporanea dei camper e altri veicoli, senza comunque l'occupazione di suolo con tavoli, tende o verande. Eventuali aree definitive di limitata estensione destinate alle attività di campeggio possono essere individuate nell'ambito della pianificazione per la fruizione sostenibile del bacino di Castelluccio.
4. L'attività di arrampicata nell'area di Colle delle Cupaie è disciplinata dalla disposizione di cui al D.D. n. 238 del 07/05/2013. Nella stessa area è vietato il sorvolo da parte di velivoli e aeromobili di qualsiasi tipo, anche non a motore, ivi compresi deltaplano, aliante e parapendio e oggetti volanti privi di persone a bordo, quali droni e aeromodelli telecomandati. Il Parco può autorizzare il sorvolo da parte di droni per attività di interesse per le finalità del Parco.
5. Oltre alle misure di conservazione di cui al presente documento, si applicano le misure di conservazione generali e sito-specifiche di cui alla DGR Umbria n. 123 del 20/02/2013, qualora più restrittive.

Art. 12 - SIC IT5340012 Boschi ripariali del Tronto

1. Per il presente sito di importanza comunitaria, oltre alle norme e alle misure di conservazione generali di cui ai titoli I e II, valgono le misure di conservazione di cui allo specifico piano di gestione dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti delle Laga, approvato con Decreto del Presidente n. 13 del 17/06/2015.

#### TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 – Deroghe

1. Oltre alle deroghe specificate nei diversi articoli, eventuali ulteriori deroghe alle presenti misure di conservazione possono essere concesse dal Direttore del Parco:
  - a. per comprovati motivi di necessità o per attività di particolare interesse per le finalità del Parco;
  - b. per particolari esigenze tecniche e ambientali motivate sulla base di studi e valutazioni specialistici;
  - c. nell'ambito di strumenti di pianificazione settoriali coerenti con il Piano per il Parco e con gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie, predisposti dal Parco o comunque approvati dal Parco.

Art. 13 – Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione definitiva del Piano per il Parco ai sensi dell'art. 12 della legge n. 394/1991 e s.m.i, l'articolazione territoriale (zone A, B, C e D) ai fini dell'applicazione delle

presenti misure di conservazione è riferita all'articolazione territoriale del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006).

#### Art. 14 – Sanzioni

1. Gli interventi e le opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all'articolo 24 o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione indicati nelle schede e nei documenti descrittivi dei SIC, delle ZSC o delle ZPS, qualora comportino un'alterazione dell'ambiente determinano l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale antecedente, in conformità alle disposizioni formulate con apposito provvedimento dagli enti gestori di cui all'articolo 24. Qualora il ripristino ambientale non sia possibile o gli enti gestori non lo ritengano opportuno nell'interesse della salvaguardia dei siti, il responsabile è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la violazione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima. Fino all'adozione del provvedimento medesimo l'ente gestore può ordinare l'immediata sospensione dei lavori.
2. Qualora il responsabile della violazione non provveda nei termini e con le modalità stabilite ai sensi del comma 1, l'ente gestore provvede direttamente con spese a carico del responsabile.
3. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro.
4. La violazione dei divieti contenuti nelle presenti misure di conservazione generali e regolamentari è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 euro.
5. Le violazioni alle norme del Parco di cui all'art. 1, comma 2, delle presenti misure comportano le sanzioni specificate nelle stesse norme.

# PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

## MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000

Documento D - LINEE GUIDA E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI E INTERVENTI

### 1 - Linee guida per la redazione del piano di pascolamento

Il Piano di Pascolamento deve contenere i seguenti elementi

Nome azienda - CUA.

Descrizione azienda: conduzione, SAU, UBA, titolo di possesso, ettari di superficie a pascolo da fascicolo aziendale, altre superfici a pascolo, periodo di pascolamento.

Quadro riassuntivo di tutte le particelle condotte dall'azienda distinte per superficie e tipologia di utilizzo del suolo e calcolo delle superfici foraggere aziendali, distinte in superfici interne ed esterne al SIC/ZPS e dentro e fuori accordo d'area.

Cartografia a livello aziendale o per comprensorio nelle situazioni di pascolo collettivo: su base CTR in scala 1: 10.000 individuare le superfici a pascolo, con sovrapposte la cartografia fitosociologica fornita dall'Ente Gestore; su base catastale (1:2000 o altra scala idonea) individuare le diverse formazioni vegetali e le diverse tipologie di impegno da attuare e suddivisione dei lotti di pascolamento:

- quota compresa tra 1000 e 14000 m s.l.m.;
- aree invase da *Brachypodium* sp. pl., cardi ed altre specie erbacee invasive di cui si intende effettuare la gestione;
- aree invase da specie arbustive di cui si intende effettuare la gestione;
- aree in cui a rotazione viene effettuato l'anticipo del pascolo al 15 maggio.

Individuazione delle aree a rischio di erosione.

Descrizione dello schema di utilizzo del pascolo (carico di bestiame totale, n° dei lotti, sequenza di occupazione dei lotti, durata del pascolo totale e parziale, carico UBA/lotto) ed eventuali modalità di delimitazione dei lotti (recinti fissi, mobili, pascolo guidato, ecc.).

Piano di attuazione delle misure di conservazione.

Il piano ha valenza quinquennale.

### 2 - Linee guida per la redazione del piano di gestione forestale

Il Piano, per la realizzazione degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, deve rispondere alle misure di conservazione (regolamentari e contrattuali) del sito ed essere coerente ai 6 criteri europei della gestione forestale sostenibile (SFM, ital. GFS) di cui alle Conferenze ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE); inoltre deve consentire di valutare e quantificare le eventuali carenze tecniche e finanziarie che possono ostacolare il conseguimento degli obiettivi e favorire così la realizzazione di politiche di incentivi e di sostegno tecnico mirate e adeguate alle reali necessità. A tal fine, il Piano deve considerare, oltre alle caratteristiche forestali, paesaggistiche ed ambientali, anche gli aspetti idrogeologici e di prevenzione degli incendi boschivi. Il Piano deve anche comprendere:

- . carta fitosociologica (in scala catastale), con indicazione dello stato di conservazione degli habitat.
- . Prospetto delle superfici, registro delle particelle forestali e registro degli eventi.
- . Mappatura delle tipologie forestali e degli altri elementi ai quali applicare le misure di conservazione del sito Natura 2000, definendo le aree idonee per l'applicazione dell'alto fusto (preferibilmente per l'adozione del taglio a scelta per piccoli gruppi, 4-8 individui), del ceduo (preferibilmente per l'applicazione della matricinatura a gruppi) e dell'avviamento a fustaia, nonché per il rilascio delle formazioni destinate alla libera evoluzione. Inoltre, per la conservazione del *Carpinus orientalis*, è importante individuare le stazioni in cui è presente la specie, in modo da attuare una gestione finalizzata anche a tale scopo; per tali stazioni, il ceduo deve avere una bassa densità di matricine e mantenere la struttura mista latifoglie-sclerofille sempreverdi.

- . Mappature delle formazioni forestali aventi carattere di vetustà, definendo i rispettivi parametri composizionali, strutturali e ambientali; i caratteri di vetustà saranno meglio definiti in sede di progettazione dell'indagine conoscitiva, seguendo le indicazioni fornite in letteratura e adattandole alle caratteristiche sito-specifiche.
- . Approfondimento delle conoscenze per la definizione e l'attuazione di una rete di monitoraggio (digitalizzata ed informatizzata) delle aree ed elementi di particolare interesse comunitario e conservazionistico, nonché pianificazione della verifica periodica dell'andamento dei parametri esaminati e dei processi dinamici in atto.
- . Mappatura dei rimboschimenti e valutazione della loro rinaturalizzazione, avendo cura di procedere in maniera graduale e selettiva, preservando dalla rinaturalizzazione alcuni nuclei di conifere e parte dei rimboschimenti di maggior pregio florofaunistico e strutturale nonché in buono stato fitosanitario, in modo da sostenere la conservazione della biodiversità e dei caratteri storico-culturali dell'area soggetta a pianificazione.
- . Georeferenziazione e caratterizzazione (secondo procedure indicate dall'Ente gestore) degli alberi secolari, monumentali (formazioni monumentali come da art. 2 della L.R. 6/2005), lasciati alla libera evoluzione, e tutti gli altri alberi (o nuclei di alberi) di particolare interesse naturalistico-ambientale presenti.
- . Mappatura delle aree potenzialmente idonee per il recupero e il ripristino di habitat forestali di interesse comunitario (come ad esempio, riqualificare le aree con presenza di ostriofaggete favorendo la conversione a faggete – Habitat 9210\*) e per l'allevamento e/o la diffusione delle specie di interesse biologico-naturalistico (abete bianco, tasso, agrifoglio, sorbi, frassino maggiore, tiglio selvatico, olmo montano, aceri) con germoplasma di provenienza locale (Appennino centrale).

### 3 - Linee guida per la redazione del Piano di gestione forestale del SIC IT5330006 – Faggete del San Lorenzo

Il Piano, per la realizzazione degli obiettivi di conservazione dell'Habitat e delle specie di interesse comunitario, deve rispondere alle misure di conservazione (regolamentari e contrattuali) del sito; inoltre, deve consentire di valutare e quantificare le eventuali carenze tecniche e finanziarie che possono ostacolare il conseguimento degli obiettivi e favorire così la realizzazione di politiche di incentivi e di sostegno tecnico mirate e adeguate alle reali necessità. A tal fine, il Piano deve considerare, oltre alle caratteristiche forestali, paesaggistiche ed ambientali, anche gli aspetti idrogeologici e di prevenzione degli incendi boschivi. Il Piano deve anche comprendere:

- . carta fitosociologica (in scala catastale), con indicazione dello stato di conservazione dell'Habitat.
- . Prospetto delle superfici, registro delle particelle forestali e registro degli eventi.
- . Mappature delle formazioni forestali aventi carattere di vetustà, definendo i rispettivi parametri composizionali, strutturali e ambientali; i caratteri di vetustà saranno meglio definiti in sede di progettazione dell'indagine conoscitiva, seguendo le indicazioni fornite in letteratura e adattandole alle caratteristiche sito-specifiche.
- . Approfondimento delle conoscenze per la definizione e l'attuazione di una rete di monitoraggio (digitalizzata ed informatizzata) delle aree ed elementi di particolare interesse comunitario e conservazionistico, nonché pianificazione e programmazione della verifica periodica dell'andamento dei parametri esaminati e dei processi dinamici in atto.
- . Mappatura delle aree potenzialmente idonee per il recupero e il ripristino dell'Habitat 9210 (per ad esempio, i prati-pascoli interposti ai frammenti forestali, in quanto costituiscono aree importanti per realizzare azioni di riforestazione che permettano la riconnessione delle patch forestali).

### 4 - Linee guida per la redazione del Piano di assetto idrogeologico e di assetto vegetazionale:

- . acquisizione delle conoscenze idrauliche e idrogeologiche dell'area di interesse e la realizzazione della cartografia di riferimento ad una scala adeguata;
- . prevedere interventi che riguardano le verifiche idrauliche e la messa in sicurezza delle aree esondabili, nonché prevedere interventi relativi al monitoraggio dei movimenti franosi e agli opportuni consolidamenti con tecnica di ingegneria naturalistica;

- . prevedere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che sostengano il regolare deflusso delle acque in alveo;
- . definire e relazionare le esigenze delle proprietà con le azioni di prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e con i vincoli e le opportunità determinate dallo status di SIC;
- . acquisizione delle conoscenze sulle caratteristiche floristico-vegetazionali e faunistiche dell'area di interesse, anche in riferimento agli Habitat e alle specie di Direttiva "Habitat" e di Direttiva "Uccelli", realizzando cartografie di dettaglio sulla base delle informazioni raccolte.
- . censimento e salvaguardia delle specie di interesse conservazionistico e degli alberi di particolare interesse naturalistico-ambientale (esempio, vetusti, secolari, ecc.), qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
- . monitoraggio e valutazione degli aspetti distributivi e delle tendenze dinamiche in atto della vegetazione e della componente faunistica.
- . elenco degli interventi puntuali per il miglioramento ambientale/riqualificazione che devono garantire la funzionalità minima degli ecosistemi legati ai corsi d'acqua e quindi la conservazione/miglioramento degli Habitat di interesse comunitario presenti.
- . valutazione e quantificazione delle eventuali carenze tecniche e finanziarie che possono ostacolare il conseguimento degli obiettivi e favorire così la realizzazione di politiche di incentivi e di sostegno tecnico mirate e adeguate alle reali necessità;
- . snellimento dell'iter burocratico necessario ad ottenere le autorizzazioni, concessioni o quant'altro sia opportuno per operare all'interno di proprietà pubbliche e/o private.

#### 5 - Linee guida per gli interventi di decespugliamento

Nel decespugliamento dovranno essere rispettati i seguenti criteri

Dovrà essere rilasciato un numero di arbusti sufficiente a garantire la copertura compresa tra 10-30% mediante soprattutto il rilascio degli esemplari più alti di 1,50 m e possibilmente raggruppati ad isole.

Non dovranno essere oggetto di intervento le fasce ecotonali (margini di formazioni forestali e pre-forestali) per una profondità di 3 m e le zone arbustate che si interpongono tra lingue forestali (distanza tra i lembi di bosco < 25 m) fatti salvi i casi in cui il decespugliamento sia necessario per la gestione del bestiame.

Il taglio degli arbusti dovrà essere effettuato al livello del colletto e potrà prevedere anche la trinciatura. Il materiale di risulta dovrà essere completamente asportato o nel caso di trinciatura sparso nell'area circostante. La bruciatura del materiale di risulta è consentita secondo le modalità di legge vigenti.

Gli interventi non potranno essere realizzati nel periodo 15 aprile-30 luglio. Non potranno essere tagliati gli alberi d'alto fusto (art. 2 LR 6/2005). Le essenze arboree di diametro inferiore a 15 cm potranno essere avviate all'alto fusto purché distino almeno 150 m da altri esemplari arborei.

Non potranno essere eliminati esemplari di *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*. In presenza di *Juniperus communis* dovranno essere prioritariamente eliminate le altre specie legnose. In presenza di ginestra questa deve essere eliminata prioritariamente. Il Piano aziendale per i ginestreti può prevedere la deroga all'obbligo del rilascio per garantire una copertura di almeno il 10% consentendone la completa asportazione.

Non potranno essere effettuati interventi nelle aree a contatto con formazioni forestali in cui la copertura delle chiome delle specie arboree sia continua.

#### 6 - Linee guida per gli interventi di gestione delle specie invasive

Nella gestione del brachipodio, dei cardi e delle altre specie invasive gli interventi, da ripetersi annualmente, dovranno essere realizzati in due fasi: intervento meccanico estivo (Giugno-Luglio) nel primo anno, seguito da pascolo nella stagione autunnale, nel primo anno, e pascolo da Giugno a tutto Settembre nei 3 anni successivi preferibilmente in condizioni di pascolo recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il brachipodio, i cardi e le altre specie invasive devono coprire più del 50% della superficie recintata. Nella gestione di specie rizomatose come asfodelo e felce



aquilina lo sfalcio meccanico, seguito dal pascolo di erbivori domestici deve essere ripetuto in tutti gli anni previsti dall'intervento di recupero dell'habitat.

#### 7 - Criteri per la realizzazione e gestione di fontanili e abbeveratoi

Nel caso in cui sia previsto il restauro della vasca perché compromessa da lesioni o cedimenti delle pareti, prevedere appropriati interventi in muratura, utilizzando possibilmente tecniche analoghe a quelle dell'architettura originaria del manufatto.

Il materiale utilizzato per impermeabilizzare le vasche, necessario a preservare l'integrità nel tempo delle strutture, dovrà essere ecocompatibile e atossico idoneo al contenimento di acqua potabile, privo inoltre di sostanze antialgali e antifungine, la cui presenza precluderebbe l'instaurarsi di un equilibrato ecosistema acquatico.

Nel cronoprogramma di esecuzione dei lavori, in linea generale, e soprattutto se questi comportano utilizzo di materiali quali cemento o altri leganti, prevedere di intervenire a fine estate, autunno o inverno.

Prevedere in tutte le situazioni possibili, un sistema per il troppo pieno costituito da una scanalatura praticata sul bordo superiore della vasca, che esclude, come nel caso di fori e tubatura, il rischio di occlusione e tracimazione su tutte le pareti esterne e conseguenti infiltrazioni d'acqua che accelerano il degrado della struttura. Escludere in ogni caso fori nella parte inferiore della vasca.

In tutti i siti in cui è prevista la sostituzione di vasche lesionate o totalmente deteriorate, porre particolare attenzione affinché sia mantenuta la continuità tra una vasca e l'altra.

In presenza di terreni in pendenza, in cui il bordo esterno di una o più vasche del fontanile si trova in prossimità del livello del piano di campagna, attuare tutti gli accorgimenti atti a mantenere un adeguato contatto tra questi mediante pietre e terra reperite in loco preferibilmente senza l'impiego di materiali leganti.

Per la realizzazione delle rampe prevedere un piano inclinato con il maggior sviluppo possibile, preferibilmente sul lato lungo della vasca. La rampa di risalita deve avere inizio direttamente sul fondo della vasca e possibilmente distante dall'angolo opposto di circa 1/3-1/4 della lunghezza della parete.

La larghezza ideale della rampa è di 20-25 cm, tuttavia, nei fontanili con uno sviluppo in larghezza contenuto, una rampa interna di tali dimensioni ridurrebbe eccessivamente la capacità della vasca, in questi casi evitare tuttavia di costruire rampe con larghezza inferiore ai 10-12 cm.

La pendenza ottimale è di 20-25° (rampa lunga 3 volte l'altezza della parete interna) arrivare fino a 35-45° se la possibilità di risalita viene agevolata dalla scabrosità del piano.

Nel caso di varianti con rampe "a gradini" utilizzare pietra e cemento con gradini di massimo 2 cm.

Nelle rampe esterne, da realizzarsi con pietrame, prevedere l'utilizzo di pietre e materiale legante ponendo particolare attenzione nel garantire un ancoraggio duraturo alle pareti della vasca.

Nella finitura delle vasche con le rampe interne porre particolare attenzione affinché le opere in muratura previste si raccordino esattamente con il margine esterno del fontanile, senza creare dislivelli particolari né bordi sporgenti verso l'interno, che impedirebbero la fuoriuscita degli anfi dalla vasca.

Porre particolare attenzione in tutte le sistemazioni connesse al ripristino delle captazioni e ai sistemi di scarico delle acque in uscita dalle vasche. In particolare nei pozzetti di captazione e negli scarichi posti sul piano di campagna, causa di possibile caduta e intrappolamento di molte specie animali tra cui gli Anfibi, si dovrà provvedere alla chiusura di tutti gli accessi, o nel caso in cui questo non fosse possibile, dovranno essere posizionate rampe di adeguata pendenza per consentire agli esemplari caduti all'interno di poter uscire.

Per la realizzazione di nuovi fontanili di abbeveraggio valgono gli stessi criteri sopra elencati.

#### Manutenzione dei fontanili

Verificare costantemente in ogni singola vasca la capacità di contenere acqua e di mantenerla a livello del troppo pieno.

Nel caso in cui sia presente un eccessivo accumulo di materiale organico depositato sul fondo della vasca, che riduce il volume d'acqua disponibile, si potrà prevedere la ripulitura del fontanile. Nell'attività di pulitura vanno considerate una serie di norme cui attenersi per non arrecare danno agli Anfibi:

- non svuotare completamente la vasca;
- non asportare completamente la vegetazione presente in particolare dalle pareti (rimuovere circa l'80% della stessa);
- effettuare gli interventi preferibilmente a mano e porre particolare attenzione durante l'utilizzo di attrezzi (badili, bastoni, ecc...), escludendo tassativamente l'utilizzo di idropultrici;
- riporre il materiale vegetale asportato vicino al fontanile, possibilmente sui bordi e rimuoverlo solo dopo alcuni giorni, quando risulta completamente secco;
- escludere qualsiasi utilizzo di sostanze chimiche;
- per evitare di vanificare la riproduzione o arrecare lesioni ad eventuali individui presenti in acqua, programmare le pulizie tra ottobre e dicembre.

#### Lagheti di abbeveraggio

Nel realizzare nuovi lagheti di abbeveraggio, utili anche come siti riproduttivi per alcune specie di Anfibi e come aree di foraggiamento per molti animali tra cui i Chiroteri, bisognerà prevedere una differenziazione della profondità in modo da consentire l'instaurarsi di comunità vegetali diversificate.

L'intervento potrà essere realizzato allagando terreni collocati a quote inferiori al piano generale di campagna, ovvero rimodellando il profilo del terreno al fine di creare differenti profondità della colonna d'acqua, con una profondità massima non superiore ad un metro.

L'impermeabilizzazione del fondo potrà essere realizzata attraverso il compattamento di strati di argilla; si consiglia di evitare l'uso di teli in materiale plastico in quanto con il calpestio del bestiame gli stessi potranno fessurarsi con una certa facilità riducendo la capacità di trattenere l'acqua nell'invaso.

Il profilo e la gestione delle rive devono consentire lo sviluppo di una fascia di vegetazione della profondità minima di 2 m su almeno 1/3 del perimetro della zona allagata.

Al fine di massimizzare la lunghezza della fascia di contatto fra l'area allagata e la vegetazione circostante, che comunque in parte dovrà essere conservata limitando l'accesso del bestiame con staccionate solo ad alcuni settori dell'invaso, si consiglia di realizzare numerose anse e piccoli promontori limitando al massimo rive troppo rettilinee.

La cuvetta, preferibilmente di forma irregolare, dovrà essere realizzata secondo la tecnica dello scavo secondo più livelli concentrici, distanziati tra loro da piccoli scalini di circa 20-25 cm.

Le sponde non devono presentare pendenze eccessive ma digradare dolcemente verso il fondo.

Intorno all'invaso possono essere realizzate zone rifugio per dare la possibilità alla piccola fauna di nascondersi e/o ripararsi accatastando legna e pietre disposte irregolarmente in piccoli gruppi.

Nella scelta della localizzazione degli invasi dovranno essere preferite le aree aperte al margine di formazioni boschive di latifoglie.